



# Comune di Rometta

*Provincia di Messina*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA  
N.59 del 28/08/2013

**OGGETTO: TAR SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA. RICORSO GIURISDIZIONALE PROPOSTO DAL DOTT. NUNZIO PULEIO. CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE DI FIDUCIA.**

L'anno duemilatredecim addi ventotto del mese di agosto alle ore 13:30, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	presente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	presente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	presente

**PRESENTI: 5**

**ASSENTI: 0**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 78 del 28 agosto 2013 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Gaetano Silvestro con studio in Giardini Naxos Via Umberto I 100;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

### DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto;
2. Autorizzare il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D. 20 luglio 2012 n. 140 accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese;
4. Dare atto che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista € 629,20 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2012 Cap. 1058 previsto per: "*Spese per liti, arbitraggi, etc.*", fermo restando che nel corso dell'esercizio finanziario in corso si provvederà ad integrare il compenso con un ulteriore impegno di spesa;
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei componenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

## LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



*Comune di Bionetto*  
*Provincia di Messina*

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 78 DEL 28/08/2013**

**Oggetto :**

TAR SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA. RICORSO GIURISDIZIONALE PROPOSTO DAL DOTT. NUNZIO PULEIO. CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE DI FIDUCIA.

**Testo Proposta:**

Premesso che in data 14 giugno 2013 prot. n. 7362 è stato notificato a questo Ente un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania proposto dal Dott. Nunzio Puleio avverso il provvedimento del 9 aprile 2013 prot. n. 4308 del responsabile dell'Area S.A.T.I. con il quale veniva determinata in via definitiva in € 12.000.00 la sanzione pecuniaria ex art. 10 della Legge 47/85 in relazione all'abuso di cui al verbale di contestazione di irregolarità edilizia n. 7/2008 reg. n. 5 del 23.06.2008.

**Considerato:**

Che per l'eventuale costituzione nel suddetto giudizio è necessario ex legge il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Che l'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di nominare un legale di fiducia che rappresenti e difenda con forza e professionalità le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi;

Vista la nota emessa dal Responsabile ASATI prot. n. 8998 del 17 luglio 2013 con cui lo stesso esprimeva le proprie valutazioni sulla materia oggetto del ricorso, difendendo le ragioni del Comune e sollecitando l'opposizione a mezzo di nomina di proprio legale;

**Ritenuto:**

Che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

Che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Visto lo Statuto comunale;


Visto l'Or.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

**SI PROPONE:**

1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Autorizzare il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nei contenziosi di cui trattasi il quale, dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D. 20 luglio 2012 n. 140 accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese;
4. Dare atto che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista € 629,20 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2012 Cap. 1058 previsto per: "*Spese per liti, arbitraggi, etc.*", fermo restando che nel corso dell'esercizio finanziario in corso si provvederà ad integrare il compenso con un ulteriore impegno di spesa;
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei componenti funzionari responsabili di area.
6. Dare atto che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile ASA  
Dott. Maurizio Casale



IL PROPONENTE

L'Assessore Competente  
Geom. Alberto Magazzù



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : TAR SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA. RICORSO GIURISDIZIONALE PROPOSTO DAL DOTT. NUNZIO PULEIO. CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE DI FIDUCIA.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 28/08/2013

Il responsabile dell'Area  
Dott. Maurizio Casale

---


**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 28/08/2013

Il Responsabile dell'Area  
Sig. Giuseppe Pino

---



# Comune di Rometta

*Provincia di Messina*

*Assessorato Ambientale, Territoriale, Infrastrutture*

*Prot. n. 8998*

16 11 2009 2009

*Prot. Inv. n. 3189*

*Al Sig. Sindaco*  
**SEDE**

*Al Responsabile dell'A.S.A.*  
**SEDE**

*Oggetto: Puleio Nunzio c/o Comune di Rometta – Ricorso al TAR Catania avverso provvedimento del 09.04.2013, prot.4308 del Responsabile dell'Area Tecnica. – Abusivismo Rep. 373*

E' pervenuto allo scrivente il ricorso al TAR Sicilia, sezione di Catania, promosso dal Dott. Nunzio Puleio, nato a Messina il 05.08.1930 avverso il provvedimento di quest'Area prot.2013 del 09.04.2013 con il quale è stata determinata in €.12.000,00 la sanzione pecuniaria ex art.10 della legge 47/85 in relazione all'abuso di contestazione di irregolarità edilizia n.7/2008, reg.5, del 23.06.2008.

Più in particolare si premette che in data 23.06.2008 è stato elevato verbale di accertamento di violazione edilizia (verbale n.07/08, reg.5) per opere eseguite in assenza di autorizzazione edilizia ed in assenza delle autorizzazioni del Genio Civile e della Soprintendenza BB.CC.AA., presso l'immobile ricadente nel complesso edilizio Alga Azzurra, via Nicolò Patti, n.19 int.77, e più precisamente la realizzazione di una tettoia avente struttura in legno delle dimensioni in pianta di ml.7,00 per ml.8,00, copertura a due falde con altezza alla gronda di ml.1,90 ed al colmo di ml.2,30, a copertura dell'intero terrazzo di pertinenza della sottostante abitazione ricadente nel complesso edilizio denominato "Alga Azzurra" entro la fascia dei 150,00 metri dalla battigia del mare del vigente strumento urbanistico, in zona urbanistica non classificata "A" o "B" e pertanto soggetta alla disciplina della legge regionale 78/76 in area soggetta a vincolo paesaggistico.


Il suddetto verbale, oltre che alla Procura della Repubblica, veniva trasmesso con nota 774 del 26.08.2008 alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ed al Genio Civile di Messina.

Nelle more di attivare le procedure amministrative di repressione dell'abusivismo edilizio previste per legge, la suddetta ditta presentava in data 23.10.2008 istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art.13 della legge 47/85 che veniva rigettata con provvedimento n.14907 del 21.10.2009, per le motivazioni in esso riportate, al quale non è stato presentato alcun ricorso. In conformità quindi alle disposizioni normative e nella fattispecie all'art.10 della legge 47/85, in base al quale "...l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila", lo scrivente determinava, con atto prot. n.14145 del 18.10.2012 ed in via provvisoria, la somma di €.258,22 quale sanzione pecuniaria da versare al

lettera c) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'Autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni". Nel caso in specie la Soprintendenza BB.CC.AA., quale Ente a tutela del vincolo paesaggistico a cui è stata data comunicazione del reato con nota 774 del 26.08.2008, non ha ritenuto dover ordinare la restituzione in pristino per cui si è ritenuto corretto l'emanazione del provvedimento oggi in contestazione. Va per altro aggiunto che, costituendo la sanzione amministrativa il pagamento di un danno alla collettività con il mantenimento dell'opera che il legislatore ha voluto stimare nel doppio del valore venale conseguente alla realizzazione dell'opera, nessuno vieta che l'opera possa essere spontaneamente demolita costituendo la demolizione alternativa alla sanzione pecuniaria, venendo meno il così detto "danno alla collettività".

- b) in merito al secondo motivo "violazione e falsa applicazione dell'art.20 della L.R. 16.04.2003 n.17" (presumibilmente art.20 della legge regionale 4/2003), si chiarisce sin da subito che la normativa richiamata disciplina le "opere interne" (o meglio dire integra quelle già disciplinate dall'art.9 della L.R. 37/85) soggette a semplice comunicazione. Si chiarisce infatti che, secondo il comma uno di detto articolo, non sono soggette a concessione e/o autorizzazione, né sono considerate aumento di superficie utile o di volume, né modifica della sagoma della costruzione, la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie. Sono parimenti disciplinate dallo stesso articolo le chiusure di verande o balconi con struttura precaria, come previsto dall'art.9 della legge regionale 37/85 (comma 3). E' chiaro quindi rilevare che l'oggetto principale dell'articolo è di considerare le chiusure tra le opere soggette a comunicazione. E quindi la chiusura della terrazza, degli spazi interni, dei balconi, delle verande, di opere assimilabili alle verande (strutture aperte almeno da un lato quali tettoie, pensiline, gazebo, come richiamate dal comma 4 del citato art.20) che è soggetta alla disciplina dell'art.20 della L.R. 04/2003 e non certo le tettoie, disciplinate dall'art.5 della L.R. 37/85.
- c) In merito infine al terzo ed ultimo motivo "Violazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge 241/90; Mancanza di allegazione del provvedimento richiamato di stima sommaria; Palese eccessività dell'incremento di valore determinato delle opere realizzate", va preliminarmente evidenziato che l'obbligo della valutazione è di competenza di un organo statale "Agenzia delle Entrate" che ha determinato il valore seguendo il criterio della stima del "valore complementare" calcolato come differenza tra 1) il probabile valore di mercato del lastrico solare comprensivo delle opere ivi realizzate, considerato come superficie ragguagliata all'unità immobiliare alla quale va asservito; e 2) il probabile valore di mercato del lastrico solare privo di opere, considerato come superficie ragguagliata all'unità immobiliare alla quale va asservito. Inoltre i coefficienti di ragguaglio sono quelli previsti dal D.P.R. 138/98. Ma a prescindere dalla corretta valutazione di un organo indiscusso in merito a stime, non si comprende perché non si è preso visione degli atti depositati al comune già dalla data del 12.04.2013 (notifica della determinazione oggetto di contestazione) stante che il ricorso è stato prodotto il 10.06.2013.

Quanto sopra per le valutazioni di competenza di codesto ufficio, in merito a possibili opposizioni che si volessero attivare.

**Il Responsabile dell'Area**  
*Angelo Causale*

EDP/18

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE DI CATANIA

RICORSO

Per il Dott. Nunzio PULEIO, nato il 5 Agosto 1930 a Messina ed ivi  
residente in Villaggio Larderìa Via Comunale n° 65/F, C.F. PLU NNZ 30M05  
F158Z, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Intilìsano (Pec  
avv.pietro.intilìsano@pec.studiointilìsano.it) e Mario Intilìsano (  
avv.mario.intilìsano@pec.studiointilìsano.it) per procura speciale a margine

7362

del presente atto ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del Tar

CONTRO

COMUNE DI ROMETTA.

AVVERSO

il provvedimento del 9 Aprile 2013 prot. 4308 e prot. amm. 1451 del  
Responsabile di Area Tecnica, notificato il 12 Aprile 2013, con il quale viene  
determinata in via definitiva in € 12.000,00 la sanzione pecuniaria ex art. 10  
della Legge 47/85 in relazione all'abuso di cui al verbale di constatazione di  
irregolarità edilizia n° 7/2008 reg. 5 del 23.06.2008;

Nemino e costituisco, sia con  
giuntamente che separatamente  
miei procuratori e difensori in  
presente giudice, in ogni sua  
e grado, ivi compresa la su-  
cessiva fase esecutiva, l'av-  
v. PIETRO INTILISANO e l'avv.  
MARIO INTILISANO, con ogni  
facoltà come per legge e con  
autorizzazione a transigere, con  
chiusura, quietanzare, incassare  
farà sostituire da altri procure-  
tori. Eleggo domicilio presso  
il mio studio in Messina, Via Sa-  
Filippo Bianchi n. 48.

*Puleio Nunzio*  
*7/2008*  
*2013*

PREMESSE

Il Dott. Puleio nel mese di Giugno 2008 realizzava nella propria  
terrazza di pertinenza di un immobile sito in Rometta Marea (di superficie  
inferiore a mq 50,00) una tettoia precaria di copertura aperta da tutti i lati in  
legno lamellare.

*ASAP*

Tale realizzazione veniva effettuata al fine di evitare eccessivo  
riscaldamento della terrazza e conseguentemente dell'immobile sottostante.

Interveniva la Polizia Municipale di Rometta che redigeva verbale di

2675



accertamento n° 7/2008 ritenendo che la struttura in quanto a 150 metri dalla battigia in zona non classificata A o B fosse prova di autorizzazione e comunque non assentibile.

Veniva anche presentata istanza di sanatoria che veniva rigettata per asserita esistenza di vincolo di inedificabilità.

Nel mese di Ottobre 2012 veniva notificata ordinanza prot. 14145 (prot. amm 4657) con la quale veniva irrogata la sanzione di € 258,22 (che veniva pagata dal ricorrente) con riserva di applicare il futuro congruaggio all'esito della determinazione dell'aumento di valore.

Con l'ordinanza oggi impugnata si affermava che l'Agenzia delle Entrate di Messina con nota del 15.03.2013 aveva trasmesso la relazione di stima sommaria dalla quale emergerebbe che la sanzione pecuniaria pari all'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera abusiva sarebbe pari ad € 12.000,00 e conseguentemente si ingiungeva il pagamento della somma di € 11.747,78 pari ad  $(€ 12.000,00 - 258,22) = € 11.747,78$ .

Avverso la predetta ordinanza si propone il presente ricorso per i seguenti

### MOTIVI DI DIRITTO

#### **1. Violazione dell'art. 10 della Legge Regionale 37/85;**

Il Comune di Rometta, con l'ordinanza impugnata, ha ritenuto, al fine di rendere applicabile il disposto della predetta norma, che l'opera eseguita senza autorizzazione fosse assentibile ed ha quindi applicato la sanzione in relazione al doppio del valore venale dell'immobile.

La predetta ordinanza è illegittima in quanto il Comune (vedasi verbale

n°7/2008) ha ritenuto l'opera realizzata non assentibile in quanto posta in zona di non edificabilità per distanza inferiore a 150 metri dalla battigia.

Il Comune, quindi, non avrebbe dovuto-potuto applicare la sanzione pecuniaria ma al più ingiungerne la demolizione, trattandosi di opera non assentibile in alcun modo in presenza di vincolo di inedificabilità assoluta.

Nessuna sanzione quindi poteva essere applicata, dovendo il Comune al massimo ordinare la demolizione del manufatto realizzato.

## **2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L.r. 16.04.2003 n° 17;**

L'ordinanza impugnata laddove ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa di circa € 12.000,00 è altresì illegittima in quanto secondo il disposto di cui all'art. 20 L.r. 17/2003 *"In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50...."*

Orbene, come accertato dal perito nominato dalla Procura della Repubblica in esito al verbale di accertamento, la superficie della terrazza oggetto di copertura è pari a mq 46,90 corrispondente a quella dell'intero terrazzo.

Appare quindi evidente che essendo la superficie della terrazza inferiore a mq 50,00 (mq 46,90 per l'esattezza) la detta opera non era soggetta *in deroga ad ogni altra disposizione di legge, né a concessioni e/o autorizzazioni*, con l'ovvia conseguenza (oltre della sua legittimità) che non poteva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 10 Legge 47/85, che

sanziona la sola ipotesi *dell'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa.*

E ciò a prescindere della vigenza attuale del testo storico della Legge 47/85 modificata ad opera dal Dpr 380/2011 (vedasi articolo 37 Dpr 380/2011).

Da ciò l'ulteriore illegittimità dell'ordinanza impugnata, non essendo la detta opera soggetta alle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 10 Legge 47/85.

Per le opere di cui all'art. 20 della Legge Regionale 17/2003 non è infatti previsto il rilascio di un'autorizzazione ma semplicemente del deposito di una relazione giurata e del versamento della somma di € 50,00 a metro quadrato.

**3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Legge 241/90;  
Mancanza di allegazione del provvedimento richiamato di stima  
sommatoria;**

**4. Palese eccessività dell'incremento di valore determinato delle  
opere realizzate;**

L'ordinanza impugnata è in ogni caso palesemente illegittima in quanto nella stessa non risulta allegata, né altrimenti resa disponibile, la stima sommatoria dell'Agenzia delle Entrate (Già Ufficio Tecnico Erariale) trasmessa al Comune di Rometta in data 15.03.2013 con nota n° 2298.

Peraltro il detto documento costituiva la motivazione effettiva del provvedimento irrogativo di sanzione che si limita ad applicare il doppio del valore oggettivamente determinato dall'Agenzia delle Entrate.

La detta carenza determina la palese illegittimità del provvedimento impugnato.

La detta stima, per quanto è dato conoscere da quanto riportato nel provvedimento impugnato, è assolutamente spropositata.

Trattasi, infatti, di 46,90 mq di superficie di una terrazza coperta con una tettoia aperta da tutti i lati.

La somma determinata è pari ad € 12.000,00 per cui si deve dedurre che l'aumento di valore della detta terrazza è stato di circa € 120,00 mq ( $120,00 * 50 = € 6.000,00$ ).

Tale valore è assolutamente fuori da ogni logica commerciale e di stima.

Peraltro la Regione Siciliana nel determinare (con legge) la somma da pagarsi per la regolarizzazione delle coperture precarie di terrazze ha determinato un valore a mq di € 50,00.

E solo tale cifra (€ 50,00 mq) potrebbe costituire un parametro per il calcolo dell'aumento di valore dell'opera.

Nessuna terrazza subisce dalla copertura con tettoia aperta un incremento di valore a mq pari ad € 120,00 non essendo suscettibile la copertura precaria come realizzata (peraltro aperta da tutti i lati) di incrementare in tale misura il valore della terrazza.

La somma così come determinata è quindi palesemente erronea e conseguentemente l'ordinanza impugnata andrà annullata per palese erroneità.

#### CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa,

1) Annullare con ogni effetto di legge il provvedimento impugnato.

2) Con vittoria di spese e di compensi difensivi;

Ai sensi del Testo Unico sulle spese di Giustizia si dichiara che il presente procedimento ha un valore indeterminabile e si verserà un contributo di € 600,00.

Messina, 10 Giugno 2013

(Avv. Mario Intiliasano)

(Avv. Pietro Intiliasano)

### RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ai sensi della Legge 21 Gennaio 1994 n° 53 e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Messina del 8 Gennaio 2003, io sottoscritto Avvocato Pietro Intiliasano, ho notificato il superiore atto mediante consegna di copia conforme all'originale a COMUNE DI ROMETTA, , in persona del Sindaco p.t., presso la sede in Rometta, Piazza regina Margherita Cap 98143 Messina, ivi spedendola a mezzo del servizio postale con raccomandata r.r. n° 76486515959-5 del 11 Giugno 2013 spedita dall'Ufficio Postale di Messina 18. (Rep. 147)

(avv. Pietro Intiliasano)



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Geom. Alberto Magazù


IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Maurizio Casale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 02/09/2013

Il Segretario Comunale  
Dott. Maurizio Casale



---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. \_\_\_\_\_ dei \_\_\_\_\_ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/09/2013, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_;
- E' divenuta esecutiva il 28/08/2013;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 29/08/2013 per l'esecuzione.

Rometta li 29/08/2013

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Maurizio Casale